

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 27/05/2021

FATTO

La ricorrente, espone che in data 07/11/2017, ha stipulato il contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 31/03/2019 dopo il pagamento di 16 rate, senza che la cliente ricevesse l'integrale rimborso di commissioni e oneri non maturati.

Esperito infruttuosamente reclamo, ha proposto ricorso chiedendo il rimborso pro quota degli oneri per un ammontare pari a E. 1337,92 o in subordine quanto dovesse risultare dovuto, oltre interessi e spese di difesa.

L'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo:

- la non applicabilità diretta della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 nei rapporti tra privati; in ogni caso, richiama le esigenze di certezza del diritto e il principio di affidamento, sollevando dubbi circa l'efficacia retroattiva dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
- che il cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso *"della quota non goduta delle commissioni ripetibili"*, rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento); In particolare, l'intermediario riporta nel

- dettaglio i costi ripetibili in caso di estinzione anticipata, tra cui le commissioni in favore dell'intermediario e le spese di invio delle comunicazioni periodiche;
- quanto alle “*commissioni di distribuzione*”, che queste sono chiaramente individuate come non ripetibili, trattandosi di costi riferiti unicamente alla fase preliminare del finanziamento;
 - la non rimborsabilità delle spese legali attesa l'arbitrarietà del ricorso ad una società di consulenza e la natura seriale del ricorso.
 - Chiede la reiezione del ricorso

DIRITTO

In via preliminare l'Intermediario eccepisce l'avvenuta sottoscrizione della quietanza liberatoria. Si osserva al riguardo che il tenore letterale della rinuncia a pretese da parte del Cliente riguarda “*somme di denaro a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro*”. La data di sottoscrizione della quietanza (15/03/19), è successiva alla data di invio del conteggio estintivo (28/02/19), ma non all'estinzione del finanziamento avvenuta il 31/03/2019.

L'eccezione non può essere accolta. V. al riguardo quanto affermato ad es. da Collegio di Napoli, decisione n. 16541/20 “*Il Collegio respinge preliminarmente l'eccezione sollevata dall'intermediario fondata sull'esistenza di una quietanza liberatoria, sottoscritta dal ricorrente, con la quale lo stesso avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e azione inerente a tale contratto.*”

Al riguardo, giova richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827 del 21/07/2017, intervenuta proprio sulla questione concernente il valore liberatorio delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. In tale pronuncia si afferma con chiarezza, affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire la proposizione di ricorsi all'ABF, che le stesse contengano, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Inoltre, più recentemente, i Collegi territoriali (v. ABF, Bologna n. 22101/2019) hanno affermato che le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni, solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati”.

Ciò premesso, il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di specie: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato recurring. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato

secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39¹ di quest’ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *“la direttiva 2008/48 ... mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

Dal momento che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”* e;
- per evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;
- considerato anche che è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;
- avuto presente, infine, che *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato ... il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione ... di un nuovo contratto di credito”*.

la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il*

diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi up front e costi recurring, nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie, le voci di costo possono essere così qualificate:

(i) commissione in favore dell'intermediario: la clausola distingue una quota non rimborsabile (€ 886,06) e una quota rimborsabile (€ 379,74). In base all'orientamento condiviso dei collegi, le commissioni a favore dell'intermediario finanziatore sono validamente distinte in componenti *up front* e *recurring*; a quest'ultima si applicano i criteri contrattuali di rimborso ("curva degli interessi"; come previsto all'art. 13 CGC). La componente *up front* è *ex se* oggetto di rimborso secondo la curva degli interessi.

ii) Commissioni di distribuzione: Dal contratto risulta l'intervento di un agente in attività finanziaria. In base all'orientamento condiviso dei collegi, le commissioni di distribuzione sono interamente *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi

iii) Spese per comunicazioni periodiche: *recurring*, nello stesso contratto tali voci di costo sono indicate come ripetibili in caso di estinzione anticipata.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 8.635,94	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	161,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	73,33%
Data di inizio del prestito	01/12/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	55,15%

rate pagate	16	rate residue	44	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile				886,06	Upfront	55,15%	488,69		488,69
Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile				379,74	Upfront	55,15%	209,44	209,44	0,00
Commissioni di distribuzione				840,42	Upfront	55,15%	463,52		463,52
Spese per comunicazioni periodiche				12,00	Recurring	73,33%	8,80	6,00	2,80
Totale				2.118,22					955,02

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo è da arrotondare a € 955,00

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 955,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA